

**DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREATTA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1980**

**Intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze  
finanziarie di alcune società autostradali**

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stato di insolvenza di taluni Enti concessionari, alcuni dei quali già sotto amministrazione controllata, pone immediati problemi finanziari per lo Stato a causa dell'operante garanzia statale sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse per la costruzione delle autostrade oggetto delle concessioni.

Con legge 28 aprile 1971, n. 287, venivano infatti confermate e precisate le modalità di concessione di tale garanzia, stabilendosi, inoltre, che i titoli dei prestiti obbligazionari garantiti sono equiparati a titoli di Stato, che la garanzia dello Stato diventa automaticamente operante decorsi sessanta giorni dalle singole scadenze rateali risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari e che il Ministero del tesoro, a seguito dei

pagamenti effettuati, è surrogato nei diritti del creditore o dell'obbligazionista nei confronti dell'Ente concessionario.

Ora, mentre il pagamento dei mutui e delle obbligazioni contratte all'estero, nonché del pagamento di una parte delle forniture di alcune società autostradali è stato affrontato e risolto con la « legge finanziaria » del 1979 e con il decreto-legge n. 813 del 1978, rimane tuttora aperto quello posto dall'indebitamento a breve ed a lungo termine delle stesse società, sulle cui operazioni esiste, con le modalità ricordate, la garanzia statale.

In attesa della definitiva ed organica soluzione della questione con legge di riordino del settore e di riassetto degli enti, un intervento dello Stato, limitatamente alle scadenze già avvenute, è divenuto non più dilazio-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nabile dopo la mancata approvazione della « legge finanziaria 1980 », che un tale intervento per l'appunto prevedeva.

A questo fine è stata predisposta l'unità normativa che, da un lato, riproduce gli articoli da 66 a 70 del disegno di « legge finanziaria 1980 » secondo le proposte di emendamento dell'8ª Commissione permanente del Senato e, dall'altro, fissa il termine del 31 marzo 1980 per la presentazione al Parlamen-

to di un disegno di legge per il riordino del settore ed il riassetto degli enti autostradali.

Tale provvedimento dovrà prevedere oltre che la definizione dei rapporti tra il Fondo centrale di garanzia e le società in dissesto, il riordino delle concessioni e la ristrutturazione, anche attraverso la revisione dei piani finanziari, delle tariffe di pedaggio dell'intero settore.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382 e successive modificazioni, fermi gli obblighi dei concessionari e le garanzie ad essi inerenti, è abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate dei mutui e nel pagamento delle obbligazioni con scadenza nell'anno 1980, rispettivamente contratti ed emesse all'entrata in vigore della presente legge dalle Società autostradali:

- autostrada del Brennero;
- autocamionale della Cisa;
- autostrada dei Fiori;
- autostrade Valdostane;
- autostrada Ligure-Toscana;
- autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;
- autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;
- autostrada Torino-Savona;
- autostrade Centro Padane;
- autostrada della Valdastico;
- tangenziale di Napoli,

nonchè dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte non pagata dai concessionari predetti e pari alla differenza tra l'ammontare del debito in scadenza ed il totale degli introiti al netto delle spese di esercizio, relativi al periodo di anno precedente alla scadenza stessa. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno individuate le spese di esercizio e loro limiti da considerare ai fini della determinazione degli introiti netti e saranno stabilite le modalità e le procedure relative ai rapporti tra i concessionari ed il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.

## Art. 2.

Il Fondo di cui al precedente articolo 1 è altresì abilitato a chiedere agli istituti ed aziende di credito nazionali interessati, fermi gli obblighi di concessione e le garanzie ad esso inerenti, il consolidamento dei debiti a breve e delle rate di mutuo scadute ed insolute a tutto il 31 dicembre 1979 — comprensivi degli interessi di mora — dovuti dai concessionari di cui allo stesso articolo 1 mediante contrazione di nuovi mutui decennali, all'interesse annuo da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che gli stessi istituti ed aziende di credito sono autorizzati ad accendere, in deroga a norme di legge o di statuto, in favore del Fondo medesimo.

Il Fondo è, inoltre, abilitato a sostituirsi ai concessionari nel pagamento di quanto da essi dovuto, a tutto il 31 dicembre 1979, in relazione sia alle obbligazioni emesse all'interno, sia alle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero dai concessionari medesimi alla predetta data del 31 dicembre 1979.

## Art. 3.

Per gli interventi di cui al precedente articolo 1 della presente legge è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, per l'anno 1980, la somma di lire 230 miliardi. L'importo occorrente per gli interventi di cui al precedente articolo 2, previsto in lire 120 miliardi per l'anno 1980, da assegnare al Fondo medesimo, è annualmente autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

All'onere complessivo di lire 350 miliardi per l'anno finanziario 1980 si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a provvedere direttamente, con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, quale risulta modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, al pagamento dei debiti residui di cui allo stesso articolo 2, ivi comprese le riserve regolarmente definite, nonché al pagamento totale dei debiti certi e maturati nell'anno 1979 aventi la stessa natura di quelli indicati dall'articolo 2 medesimo, anche se riconosciuti e documentati in data successiva.

Per gli scopi di cui al precedente comma è assegnata all'ANAS, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore somma di lire 100 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'importo di cui al comma precedente si farà fronte mediante prelevamento dalle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51.

#### Art. 5.

Le somme pagate dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane e dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in applicazione degli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, nonché dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51, costituiscono, a tutti gli effetti, debiti per i concessionari interessati e saranno considerati ai fini del rimborso allo Stato in sede di legge generale per il riordino del settore auto-

stradale e il riassetto delle Società concessionarie a prevalente capitale pubblico.

Entro il 31 marzo 1980 il Ministro dei lavori pubblici presenterà al Parlamento un disegno di legge per il riordino del settore autostradale ed il riassetto delle Società concessionarie a prevalente capitale pubblico.

Tale disegno di legge dovrà contemplare, oltre alla definizione, come dal primo comma del presente articolo, dei rapporti tra il Fondo centrale di garanzia e gli enti di cui all'articolo 1, il riordino delle concessioni e la ristrutturazione, anche attraverso la revisione dei piani finanziari, delle tariffe di pedaggio dell'intero settore autostradale.